



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2010
(OR. en)**

10518/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0030 (NLE)**

**ISR 44
UD 156
WTO 195
MED 49**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato II del protocollo n. 4, riguardante l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, in seguito all'entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato II del protocollo n. 4, riguardante l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, in seguito all'entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra¹ ("l'accordo"), relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene nell'allegato II l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario.
- (2) Le modifiche apportate alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato") sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e comportano la modifica di tale allegato.
- (3) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli operatori economici e delle amministrazioni doganali occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del protocollo n. 4.
- (4) Tali modifiche devono essere introdotte da una decisione del Consiglio di associazione istituito dall'accordo.

¹ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

- (5) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea.
- (6) È pertanto opportuno che l'Unione prenda posizione in seno al Consiglio di associazione come indicato nel progetto di decisione accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato II del protocollo n. 4, riguardante l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: vedi doc. UE-ISR 2902/10.